

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
PROVINCIA DI ROMA



AREA III - ATTIVITÀ ECONOMICO E PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI

Art. 1
Oggetto del regolamento

Le attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna, estetista e mestieri affini, comunque denominate, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, che rientrino o meno nella legge 443/85 e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 161/63, modificata con leggi 1142/70, 735/84 e 1/90 e dal presente regolamento.

Con il termine “barbiere” si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba, tinture, frizioni, permanenti, decolorazioni, stiraggi, applicazioni di parrucche ed ogni altro servizio complementare per la cura e la bellezza dei capelli e trattamenti di dopo barba, anche con mezzi tecnici.

Con il termine “parrucchiere” per uomo / donna si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo o- donna relative al taglio dei capelli, all’acconciatura degli stessi, all’applicazione di parrucche ed ogni altro servizio complementare (come indicato nel precedente comma, con esclusione della barba). Tale termine equivale a quelli di “acconciatore maschile e femminile”, “acconciatore unisex”, “acconciatore femminile”, “parrucchiere per signora”, “parrucchiere per uomo”, “parrucchiere” e dizioni similari

Con il termine “estetista” si designa l’attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1986, n; 713.

Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Nel caso in cui le attività indicate nel precedente comma 1 vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle -leggi ed alle disposizioni di cui al citato comma 1 del presente articolo.

Non sono soggette al presente regolamento:

- a) Le attività della lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi, proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliari, previste nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere autorizzate se svolte al domicilio dell’esercente, a condizione che lo stesso consenta, i controlli delle competenti autorità nei locali adibiti all’esercizio della professione. Detti locali dovranno possedere i normali requisiti richiesti per gli altri laboratori; dovranno essere distinti e separati dagli ambienti destinati ad abitazione, fra essi non comunicanti e dotati di accesso indipendente dall’esterno, salvo, peraltro, l’uniformità ai requisiti richiesti dal presente regolamento.

E’ vietato l’esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di “dimostrazione” di prodotti della cosmesi o di altro. I barbieri ed i parrucchieri per uomo / donna, nell’esercizio della loro attività, possono avvalersi

direttamente di- collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, fermo restando l'obbligo della qualificazione professionale, con l'onere del rispetto della vigente normativa previdenziale e, se del caso, sanitaria.

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere, parrucchiere per uomo / donna ed estetista, le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario. Rientrano, ad esempio, fra i mestieri affini: truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale e del corpo, pedicure estetico, solarium. Anche il titolare dell'esercizio di barbiere, parrucchiere od estetista può svolgere, previa autorizzazione, nel proprio locale, uno o più mestieri affini, pure avvalendosi di dipendenti specializzati, purché costoro siano, in possesso della necessaria attestazione di qualificazione professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, sempre che siano rispettati i requisiti richiesti dalle norme igienico-sanitarie vigenti, anche in relazione al nulla osta circa l'idoneità dei locali e delle attrezzature.

Le attività soggette alla presente normativa non possono essere svolte in forma ambulante o a domicilio, salvo i casi previsti dall'art.2, comma 2 di questo Regolamento.

ART.2

Autorizzazione amministrativa

Chiunque voglia esercitare l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo / donna, estetista e mestieri affini, deve essere provvisto di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio preposto.

Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'arti in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, o per particolari e straordinarie occasioni quali gli sposalizi, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni indicate nell'art.3 e dei documenti / dichiarazioni di cui al successivo art. 5.

Art.3

Requisiti

Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in modo professionale da:

- a) Imprese individuali che siano in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica di imprenditore artigiano ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.443 e succ. mod., che risultino iscritte all'albo delle imprese artigiane;
- b) imprese artigiane gestite in forma societaria, anche cooperativa, nelle quali almeno un socio, che esercita l'attività, sia in possesso della qualifica professionale (nelle società in accomandita semplice tutti i soci accomandatari devono essere in possesso di qualifica professionale e partecipare al lavoro);
- c) imprese, diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n.443 e succ. mod., nelle

quali la persona che assume la direzione dell'azienda di barbiere, parrucchiere estetista o mestiere affine, .sia, comunque, in possesso della qualifica professionale e che le imprese stesse siano iscritte nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A..

Le imprese singole od associate devono, comunque, ottenere l'autorizzazione comunale prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Le distanze fra il nuovo esercizio ed i preesistenti esercizi simili non possono essere inferiori a metri lineari 50 (cinquanta) seguendo il percorso più breve.

Art. 4

Domanda di rilascio dell'autorizzazione

Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate nel precedente articolo, deve ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività, disciplinate dal presente regolamento, va redatta su carta legale, presentata al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e numero di partita IVA del richiedente;
- b) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività, con l'indicazione della superficie degli stessi;
- c) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000, di possesso della qualificazione professionale del richiedente, del socio o del direttore tecnico nel caso di società non artigiana.

Nel caso di ditta individuale l'autorizzazione, deve essere richiesta dal titolare; nel caso di società dal legale rappresentante.

Nel caso di ditta individuale, nella domanda, il richiedente dovrà indicare il possesso della qualificazione professionale ai sensi delle leggi 1142/1970 e 1/1990.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, in possesso della qualifica artigiana ai sensi della legge 443/85 e succ. mod.5 nella domanda andranno indicati il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale ai sensi delle leggi citate nel comma precedente.

Nel caso di società non artigiana deve essere, invece, indicata la persona che assumerà la direzione tecnica dell'azienda. Tale persona dovrà essere in possesso della relativa qualificazione professionale, ai sensi delle disposizioni legislative citate nel comma 4.

ART. 5

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività soggette al presente regolamento viene rilasciata con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio preposto entro 30 (trenta) giorni dalla sua richiesta, sulla base degli accertamenti svolti dagli organi competenti e sulla scorta della documentazione e delle dichiarazioni di cui al presente articolo.

L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita a richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti ai controlli sanitari.

Coloro che esercitano occasionalmente le attività presso Enti, Istituti Associazioni o presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato all'interessato. Contro tale diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge. .

Del rilascio dell'autorizzazione amministrativa l'Ufficio competente provvede ad informare:

- a) Commissione Provinciale Artigianato;
- b) Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura;
- c) Comando di Polizia Municipale;
- d) Guardia di Finanza.

L'autorizzazione di cui sopra, comunque, potrà essere rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti / dichiarazioni:

- a) dichiarazione, resa nelle forme dell'atto sostitutivo di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, comprovante la disponibilità dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
- b) dichiarazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese della Camera- di Commercio, ' Industria, Artigianato ed Agricoltura ed indicazione del numero di iscrizione, in caso di Società;
- c) dichiarazione, resa ai sensi dell'art 46 del d.p.r. 445/2000, di possesso della qualifica professionale (v., commi 2 , lett. c); 4;5;6 del precedente articolo);
- d) dichiarazione, resa nelle forme dell'atto sostitutivo di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000. relativa alla agibilità dei locali ove si intende esercitare l'attività, in ordine al rispetto della normativa edilizio-urbanistica ed alla destinazione di uso, corredata dal numero e dalla data di rilascio del relativo certificato;
- e) nulla osta igienico sanitario dei locali;
- f) dichiarazione, resa dal richiedente la autorizzazione amministrativa, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000, relativa - alla mancata sottoposizione ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, alla mancata, applicazione di una delle di una delle misure previste dalla legge 31 marzo 1967, n. 575 ed alla mancata dichiarazione quale delinquente abituale, professionale o per tendenza. Nel caso di società tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati nell'art. 2 del d.p.r. 252/1998; .
- g) denuncia resa presso l'Ufficio Tributi della tassa R-S.U..

Nei casi consentiti, pertanto, gli interessati possono sostituire la documentazione con dichiarazioni rese ai sensi degli arti 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, salvi i conseguenti accertamenti di ufficio da parte della Amministrazione comunale.

Il richiedente, inoltre, assume s proprio corico ogni responsabilità relativa alla documentazione ed alle dichiarazioni prodotte . in relazione ad eventuali modifiche rispetto a quelle

ART. 6
Accertamento dei requisiti igienico-sanitari

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari del locale è di spettanza delle autorità comunali attraverso la Azienda Sanitaria Locale competente e sulla base della vigente normativa in materia.

ART. 7
Qualificazione professionale

La qualificazione professionale si intende conseguita, da parte dei soggetti indicati nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del presente regolamento, previa attestazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

ART. 8
Norme igieniche per l'esercizio dell'attività

A tutti gli addetti ai servizi delle attività soggette alle norme del presente regolamento è fatto obbligo di osservare le elementari norme igieniche.

È obbligatorio l'uso dei guanti per coloro che usino tinture o altro materiale velenoso o anche potenzialmente tossico.

Il contenuto, dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni normative sulla disciplina dei prodotti cosmetici.

Prima di ogni applicazione dei prodotti, il cliente dovrà essere informato sulle possibilità di eventuali manifestazioni allergiche causate da tali prodotti,

Ogni esercizio dovrà essere dotato di idonea attrezzatura di sterilizzazione.

Art.9
Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

I requisiti igienico-sanitari dei locali e delle operazioni che in essi si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal competente servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L..

Le operazioni igienico sanitarie verranno disciplinate con provvedimento sindacale su indicazione della Azienda U.S.L. Rm/G.

Ogni qualvolta vi sia inizio di nuova attività, subentro, trasferimento di sede o trasformazione,, prima di rilasciare l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, dovrà essere acquisita. ,a norma della vigente normativa, la certificazione relativa all'idoneità dei locali 'sotto l'aspetto igienico sanitario.

Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, essere provvisti di un'idonea sala d'attesa e devono essere consentiti i controlli, nonché rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 10
Orari tariffe e calendario festività

Nel vano principale dell'esercizio devono essere esposti, bene in vista, l'orario di apertura e chiusura, le tariffe delle prestazioni rese nell'esercizio stesso, nonché il calendario del quadro delle festività che viene determinato dalle organizzazioni artigiane di categoria e disciplinato con ordinanza del Sindaco, previo parere della Commissione prevista dal successivo articolo e comunicato agli organi competenti.

ART. 11
Composizione della Commissione comunale

La Commissione consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo / donna, estetista e mestieri affini, ai sensi dell'art.3 della legge 1142/70, è composta da:

- a) Sindaco o Assessore delegato, quale Presidente;
- b) tre rappresentanti effettivi delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative;
- c) tre rappresentanti effettivi dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- d) Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. RM/G o suo delegato;
- e) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- f) un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

Funge da Segretario/a un dipendente del U.O.C. Attività Economiche e Produttive di questo Comune.

La designazione dei componenti da parte delle Associazioni artigiane e dei Sindacati dei lavoratori deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

In caso di omessa designazione di alcuni membri, il Comune assegna un ulteriore termine di trenta giorni, per provvedervi, decorso inutilmente il quale, provvede ugualmente alla nomina dei componenti già designati ed all'insediamento della Commissione, che risulta, validamente costituita a tutti gli effetti. E' fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.4

ART. 12
Compiti della Commissione

La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, circa:

- a) il regolamento comunale o sue modifiche;
- b) il calendario degli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
- c)

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico settore.

La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta Comunale e dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere rieletti per non più di un secondo quinquennio.

La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di componenti che raddoppiato

superi di almeno una unità il numero dei componenti assegnati alla Commissione stessa, i quali dovranno essere convocati per iscritto almeno otto giorni prima della riunione.

La Commissione delibera con voto della maggioranza dei voti espressi dai presenti nella seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più componenti di cui alle lettere b), c), f) del precedente art. 11, comma 1, si provvede alla sostituzione; la designazione del nuovo componente spetta alla Organizzazione che aveva espresso la prima designazione. In caso di silenzio valgono le norme dettate dall'ultimo comma del precedente articolo.

Ai componenti la Commissione è corrisposto per ciascuna seduta un gettone di presenza, nella misura prevista per i consiglieri comunali, cui si provvederà previo impegno di spesa.

ART.13

Richiesta di autorizzazione al trasferimento della sede

L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di barbiere, di parrucchiere, di estetista e mestieri affini da una sede ad un'altra deve essere preventivamente richiesta al Comune e verrà rilasciata previa valutazione delle ..distanze .di cui all'art.3, comma 3 del presente regolamento e previa presentazione da parte dell'interessato dei documenti / dichiarazioni di cui alle lettere a), d), e), g) del comma 6 dell'art.' 5 del regolamento stesso. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo sopra citato.

In. caso di comprovata necessità, può essere autorizzato il trasferimento dell'attività in altri locali, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi e per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 14

Subingresso

II- trasferimento in gestione o in proprietà di una delle attività previste da questo regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio, comprovato dalla presentazione di copia del contratto di trasferimento, debitamente registrato, o copia dell'atto di successione ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

Il subentrante non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto, l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione.

La autorizzazione, richiesta nelle forme e nei modi di cui all'art. 4, sarà rilasciata al subentrante previo accertamento dei suoi requisiti soggettivi e dei requisiti oggettivi del locale, pertanto, di tutti i requisiti richiesti per il rilascio di nuova autorizzazione, comprovati dai documenti / dichiarazioni previsti dal precedente art. 5.

ART. 15.

Diniego del rilascio di autorizzazione

Il rifiuto, da parte del Comune, al rilascio dell'⁵ autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e succ. mod..

ART. 16

Attività svolte congiuntamente .con quelle commerciali

Qualora venga richiesto ..che una delle attività indicate nell'art. 1, ■ comma 1 del presente regolamento, sia esercitata congiuntamente con attività commerciale, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, le norme - di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n.114 ed alla legge regionale Lazio 18 novembre 1999, n. 33 e succ. mod..

Comunque, la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata al parere del competente Servizio della Azienda Sanitaria Locale ed al rilascio della relativa certificazione.

ART. 17

Commercio di prodotti accessori

La commercializzazione dei prodotti accessori alle attività disciplinate dal presente regolamento è consentita nei limiti previsti dall'art. 5 , comma 7 della legge 443/1985 e succ. mod. e dall'art 7, comma 1 della legge 1/1990. Fuori da tali limiti intervengono le- norme generali per il commercio al minuto in sede fissa.

ART. 18

Sospensione, revoca e decadenza della autorizzazione

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo / donna, estetista e mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora gli autorizzati non si attengano alle prescrizioni di legge, del presente- regolamento ed a quelle delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Ove sia accertato il venire meno di uno o più requisiti soggettivi / oggettivi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, o l'inosservanza delle .prescrizioni eventualmente ivi previste, l'autorizzazione stessa deve essere sospesa, con l'obbligo per gli interessati a regolarizzare la posizione entro un termine massimo di 180 giorni. Qualora gli interessati non ottemperino, entro il termine prescritto, l'autorizzazione viene revocata.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, inoltre, qualora vengano definitivamente meno i requisiti soggettivi e/o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

L'autorizzazione decade in caso di mancato inizio di attività o interruzione della, medesima per un

periodo superiore a. mesi sei, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore, o da altre cause gravi, che dovranno essere documentati al Comune dall'interessato. In quest'ultimo caso può essere concessa, previa richiesta, una proroga per un ulteriore periodo di mesi sei.

In caso di servizio militare o di assenza per gravidanza, è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto dalla legge per tali eventi.

ART.19 ***Controlli***

Gli agenti della Polizia Municipale, della forza pubblica e gli Ispettori della Azienda Sanitaria Locale sono incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente regolamento.- e, pertanto, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.

ART.20 ***Sornioni***

Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini in assenza dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del presente regolamento è inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 (€ 1.000.000) a € 2582,28 (€ 5.000.000). Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini in assenza dell'autorizzazione amministrativa comunale di cui all'art. 2 del presente regolamento è inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 (€ 1.000.000) a € 1032,91 (€ 2.000.000).

Il Dirigente ordina, previo provvedimento di diffida a regolarizzare la posizione entro il termine perentorio di giorni trenta, la cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento qualora queste vengano esercitate senza la prescritta autorizzazione amministrativa di cui al precedente art 2. Nella ordinanza di cessazione della attività condotta in difetto di autorizzazione, si darà mandato alla Polizia Municipale di esecuzione di ufficio del provvedimento stesso, in caso di inottemperanza all'ordine della Autorità. Nel caso di esercizio in forma ambulante delle attività previste dal presente regolamento, salvo le deroghe già citate, è prevista una sanzione amministrativa da € 258,23 (€ 500.000) a € 1032,91 (€ 2.000.000).

ART. 21 ***Unicità dell'autorizzazione***

Nell'ambito di tutto il territorio comunale, non può essere rilasciata più di una autorizzazione amministrativa a nome dello stesso titolare, qualora trattasi di impresa individuale.

ART.22
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio comunale.

ART. 23
Abrogazione della normativa precedente

Restano abrogate tutte le norme comunali precedenti, riguardanti la materia, ed in particolare quelle contenute nel precedente regolamento comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 522 del 22 dicembre 19-82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto nel presente-regolamento, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti in materia.

CC./PG./pg